

Statuto di ELSA Trento.

Noi, studenti e giovani giuristi, decisi a intrecciare gli studi giuridici a Trento nella rete de “The European Law Students’ Association” (ELSA)

CONVINTI di arricchire il cammino universitario rievocando l’antico spirito di una comunità studentesca,

AUSPICANDO una sincera collaborazione con la Facoltà e con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, fondata su di una comune vocazione europea, quindi comparatista e transnazionale, nel rispetto della reciproca e piena autonomia,

CONVINTI della natura ontologicamente transnazionale del diritto, delle sue finite possibilità, e del bisogno di studiarlo e promuoverlo uniti in comunità culturali e scientifiche,

CONVINTI che “The European Law Students’ Association”, contribuendo a formare la mentalità di giovani giuristi e offrendo loro la possibilità di partecipare ad una vita cosmopolita, sia divenuta un formante nella geometria variabile dello spazio giuridico europeo,

CONSAPEVOLI che il comune patrimonio costituzionale europeo di pace, tolleranza e armonia, fra poteri, diritti fondamentali ed interessi confliggenti tragga valore dalla capacità di resistere al proprio sovvertimento,

siamo risolti a continuare l’avventura europea della ricerca d’una più forte unione:

DECISI a vivere la nostra autonomia in una sempre più stretta relazione con le altre sezioni de “The European Law Students’ Association”,

DECISI a riaffermare la visione di un mondo giusto al cui centro stiano il rispetto per la dignità umana e per le diversità culturali,

DECISI a promuovere il *miglior possibile diritto*.

Abbiamo, dunque, unito i nostri sforzi e, concordando il presente Statuto di ELSA Trento, in conformità con lo Statuto di ELSA Italia e di ELSA International, i cui principi fondamentali formano parte integrante di questa Carta, istituiamo un’ associazione che sarà nota col nome di ELSA Trento.

Titolo I

“DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO”

Art. 1 COSTITUZIONE

1.1 E’ costituita un’associazione indipendente, culturale, apartitica, aconfessionale e senza scopi di lucro denominata ELSA Trento.

1.2 ELSA Trento è sezione locale di ELSA Italia, a sua volta sezione nazionale di ELSA International.

1.3 Gli scopi di ELSA Trento sono conformi allo spirito del Philosophy Statement e agli Statuti di ELSA Italia e di ELSA International.

1.4 ELSA è l’ acronimo de “The European Law Students’ Association”.

Art. 2 SEDE e DURATA

2.1 ELSA Trento ha sede a Trento in via Madruzzo n°48

2.2 La sede può essere trasferita altrove per decisione votata a maggioranza dei 2/3 del Consiglio Direttivo.

2.3 ELSA Trento ha durata illimitata.

Art. 3 SCOPI E FINALITA'

3.1 ELSA Trento opera, sia a livello locale che a livello nazionale ed internazionale, per la promozione di rapporti di cooperazione indipendente nel campo della cultura giuridica fra studenti e laureati, da non più di cinque anni, in corsi di formazione giuridica.

Art. 4 PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI

4.1 ELSA Trento persegue i propri scopi all'interno dell'Università degli Studi di Trento, destinando le proprie attività principalmente agli studenti dell'Università stessa.

4.2 ELSA Trento persegue i propri scopi attraverso:

- a) stages di formazione giuridica e professionale in Italia a all'estero (STEP – Student Trainee Exchange Programme);
- b) colloqui di orientamento professionale;
- c) seminari, conferenze;
- d) viaggi di studio ed interscambi bilaterali e multilaterali, finalizzati all'approfondimento della conoscenza di altri sistemi giuridici;
- e) programmi di ricerca legale per studenti e laureati stranieri e italiani interessati rispettivamente al diritto di un paese straniero associato (Legal Research Program);
- f) pubblicazioni periodiche.

4.3 Sono consentite ulteriori e diverse attività purché conformi alle finalità di ELSA Italia e di ELSA International.

Art. 5 COLLABORAZIONI

5.1 Le iniziative promosse da ELSA Trento potranno svolgersi in collaborazione con enti pubblici e privati, nel rispetto dei principii statutarii di ELSA Trento ed in conformità alle finalità istituzionali dell'associazione.

Titolo II

“I SOCI”

Capo I

“AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE DEI SOCI”

Art. 6 SOCI

6.1 I soci di ELSA Trento si distinguono in soci fondatori, ordinari, attivi, onorari, sostenitori.

a) Soci fondatori sono coloro che hanno ricoperto le cariche del Consiglio Direttivo durante il periodo di transizione ed i promotori attivi dell'associazione da esso riconosciuti come tali.

b) Soci ordinari sono coloro che s'iscrivono all'associazione.

c) Soci attivi sono coloro che, iscritti all'associazione, partecipano effettivamente alla sua vita e all'organizzazione delle sue attività.

- d) Soci onorari sono persone fisiche o giuridiche che hanno dato significativi contributi di idee o esperienze a ELSA Trento.
- e) Soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che danno contributi finanziari notevoli all'associazione.

Art. 7 SOCI ORDINARI

7.1 Possono essere soci ordinari tutti gli studenti di corsi di laurea di formazione giuridica e coloro che abbiano conseguito laurea quadriennale, laurea magistrale o titolo equivalente rilasciato da un'Università straniera da non più di cinque anni.

7.2 Si acquista la qualità di socio ordinario con il versamento della quota associativa annuale, il cui ammontare è stabilito nel Regolamento d'attuazione del presente Statuto, su decisione del Consiglio Direttivo.

7.3 Decade di diritto dalla qualifica di socio ordinario colui che non versi la quota associativa di rinnovo entro i trenta giorni successivi al termine o periodo fissato dal Consiglio Direttivo e stabilito nel Regolamento d'attuazione.

7.4 Dall'acquisto della qualità di socio ordinario discende l'acquisto dell'elettorato attivo e passivo all'interno di ELSA Trento.

Art. 8 SOCI ONORARI

8.1 La qualità di socio onorario è conferita dal Consiglio Direttivo.

8.2 Sono soci onorari di diritto:

- a) i soci fondatori allo scadere del quinto anno dal conseguimento della laurea quadriennale o della laurea magistrale;
- b) coloro che siano stati patron di ELSA Trento.

Art. 9 PATRON DI ELSA TRENTO

9.1 Compito principale del patron di ELSA Trento è offrire pareri sulla pregevolezza scientifica delle iniziative da essa intraprese.

9.2 Può essere patron di ELSA Trento chi sia riconosciuto dall'associazione come esperto giureconsulto e le abbia prestato collaborazione.

9.3 Il patron di ELSA Trento è nominato, per un anno, dal Consiglio Direttivo all'inizio del suo mandato.

Art. 10 ESCLUSIONE DALL' ELETTORATO ATTIVO O PASSIVO

10.1 Soci fondatori, soci onorari e soci sostenitori non godono, come tali, né di elettorato attivo, né di elettorato passivo all'interno di ELSA Trento.

10.2 Chiunque può essere socio ordinario purché soddisfi i requisiti di cui all' art. 7 del presente Statuto.

Art. 11 RECESSO

11.1 Ogni socio ha diritto di recedere dall'associazione in ogni momento con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

11.2 Dal diritto di recesso è esclusa la ripetizione della quota associativa versata.

Art. 12 SOSPENSIONE DEL SOCIO

12.1 In caso di violazione dei doveri sanciti dall'art. 15 il socio può essere sospeso dal godimento dei diritti, altrimenti garantitigli da questo Statuto.

12.2 La procedura di sospensione è disciplinata dal Regolamento d'attuazione.

Art. 13 ESPULSIONE DEL SOCIO

13.1 In caso di gravi violazione dei doveri sanciti dall'art. 15 il socio può essere espulso.

13.2 La procedura di espulsione è disciplinata dal Regolamento d'attuazione.

Capo II

“DIRITTI E DOVERI DEI SOCI”

Art. 14 DIRITTI DEI SOCI

14.1 I soci hanno il diritto di partecipare alle attività promosse da ELSA Trento, contribuendo, a seconda del loro *status* all'interno dell'associazione, alla determinazione delle comuni linee programmatiche.

14.2 ELSA Trento promuove il coinvolgimento di tutti i soci, affidando ad essi la gestione e la visibilità delle iniziative promosse.

14.3 Alla qualifica di socio ordinario consegue immediatamente il diritto a partecipare alle iniziative del *network* ELSA.

14.4 Tutti i soci possono presenziare alle assemblee avendo diritto di parola e presentare mozioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

14.5 Tutti i soci hanno diritto a ricevere tempestivamente la tessera di ELSA.

Art. 15 DOVERI DEI SOCI

15.1 I soci hanno il dovere di prendere parte con spirito di lealtà alla vita di ELSA Trento, nel rispetto della dignità di tutti gli altri soci e del pluralismo delle opinioni.

15.2 Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento d'attuazione e delle delibere regolarmente adottate dagli organi competenti.

15.3 Tutti i soci ordinari sono tenuti alla regolare corresponsione delle quote associative, nella misura e nei tempi fissati dal Regolamento d'attuazione, su decisione del Consiglio Direttivo.

15.4 Tutti i soci sono tenuti ad astenersi da qualsiasi comportamento o iniziativa che sia in contrasto con gli scopi e le attività dell'associazione o che procuri nocimento materiale o morale alla stessa.

Titolo III

“RAPPORTI FRA ELSA TRENTO, ELSA ITALIA ED ELSA INTERNATIONAL”

Art. 16 AUTONOMIA DI ELSA TRENTO

16.1 ELSA Trento gode di piena autonomia decisionale, amministrativa e finanziaria, fatte salve le decisioni dell'Assemblea Nazionale e dell'International Council Meeting laddove immediatamente applicabili.

Art. 17 RAPPRESENTANTI DELEGATI DI ELSA TRENTO ALL' ASSEMBLEA NAZIONALE

17.1 I membri del Consiglio Direttivo, o i rappresentanti designati di volta in volta dal Consiglio Direttivo al proprio posto, partecipano all' Assemblea di ELSA Italia denominata Assemblea Nazionale.

17.2 Le modalità di rimborsi del Consiglio Direttivo, o dei loro rappresentanti partecipanti all' Assemblea Nazionale, sono disciplinati dal Regolamento d'attuazione.

Art. 18 RAPPORTI CON LA SEGRETERIA DI ELSA ITALIA

18.1 Il Segretario Generale di ELSA Trento tiene costantemente informata la segreteria di ELSA Italia delle attività locali.

Titolo IV "GLI ORGANI SOCIALI"

Art. 19 ORGANI SOCIALI

19.1 Sono organi sociali:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) l' Assemblea dei soci;
- c) il Sindaco o, eventualmente, il Collegio dei Sindaci.

19.2 Non è organo sociale il Consiglio.

19.3 Ulteriori organi sociali possono essere previsti dal Regolamento d'attuazione del presente Statuto.

19.4 Gli unici organo ad avere rilevanza esterna nei rapporti fra ELSA Trento, ELSA Italia ed ELSA International saranno solo il Consiglio Direttivo e l' Assemblea dei soci.

Capo I "L' ASSEMBLEA DEI SOCI"

Art. 20 L' ASSEMBLEA DEI SOCI

20.1 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, per l'elezione delle cariche sociali e per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

20.2 Con l'approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'Assemblea il Consiglio Direttivo, responsabile dell'esercizio in esame, è liberato da ogni responsabilità.

20.3 L'Assemblea può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

Art. 21 NUMERO LEGALE E DELIBERE

21.1 L'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.

21.2 Dal *quorum* costitutivo sono esclusi i soci fondatori, onorari e sostenitori.

21.3 In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

21.4 Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

21.5 Per le deliberazioni inerenti alla modificazione dello statuto e la revoca del mandato di uno o più membri del Consiglio Direttivo occorre la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

21.6 Il Sindaco o il Collegio dei Sindaci annulleranno quelle delibere dell'Assemblea contrarie allo Statuto di ELSA Trento.

Art. 22 REVOCA DI MANDATO

22.1 L'Assemblea può revocare il mandato a uno o più membri del Consiglio direttivo per grave e ingiustificato inadempimento degli obblighi posti a loro carico.

22.2 E' necessario che l'Assemblea richieda ed ascolti il previo parere del Sindaco (o del Collegio dei Sindaci).

22.3 Qualora il parere del Sindaco (o del Collegio dei Sindaci) dovesse essere contrario alla revoca di mandato l'Assemblea dovrà sospendere per un congruo periodo di tempo la delibera sulla revoca del mandato a uno o più membri del Consiglio Direttivo, in modo da dare a tutti i soci la possibilità di trovare una soluzione conciliativa.

22.4 L'Assemblea può revocare il mandato a uno o più Sindaci per gli stessi motivi di cui al primo comma di questo articolo. Prima di revocare il mandato l'Assemblea dovrà sentire il parere del Consiglio Direttivo, i cui effetti saranno gli stessi di quelli di cui al terzo comma del presente articolo.

22.5 La procedura di revoca sarà prescritta dal Regolamento d'attuazione.

Art. 23 REGOLAMENTO D'ASSEMBLEA

23.1 Per la restante disciplina dell'Assemblea dei soci si rimanda al Regolamento d'assemblea, allegato al Regolamento d'attuazione del presente Statuto.

Capo II "IL CONSIGLIO DIRETTIVO"

Art. 24 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

24.1 Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall'Assemblea.

24.1 Non si può essere eletti nel Consiglio direttivo per un numero superiore ai tre mandati, ogni mandato non può avere durata superiore ai dodici mesi.

24.3 Costituiscono il Consiglio direttivo:

- il Presidente;
- il Segretario Generale (Sec. Gen.);
- il Tesoriere;
- il Vice Presidente per le Attività Accademiche (VP A&A);
- il Vice Presidente per i Seminari e le Conferenze (VP S&C);
- il Vice Presidente per lo Student Exchange Trainee Programme (VP STEP);
- il Vice Presidente per il Marketing (VP MKT).

24.4 I membri del Consiglio Direttivo vi siedono a titolo personale.

24.5 In modo da simboleggiare un giusto equilibrio fra i diversi soci di ELSA Trento occorrerà che perlomeno una fra le due cariche di Presidente o Segretario Generale sia ricoperta da uno studente che non abbia ancora ottenuto la propria laurea quadriennale o magistrale.

24.6 Siede di diritto nel Consiglio direttivo, ma senza diritto di voto, il Sindaco o il Presidente del Collegio dei Sindaci.

Art. 25 ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

25.1 La rappresentanza legale ed ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, concesso dalla legislazione vigente alle associazioni non riconosciute, è affidata al Presidente.

25.2 L'associazione sta in giudizio tramite il Presidente.

Art. 26 RESPONSABILITA' DEL CONSIGLIO

26.1 Il Consiglio Direttivo, in quanto organo decisionale di ELSA Trento, è responsabile di fronte all'Assemblea della programmazione, del coordinamento e della realizzazione delle attività inerenti allo scopo sociale.

26.2 Possono agire in nome e per conto di ELSA Trento esclusivamente i membri del Consiglio Direttivo o coloro che ne abbiano ricevuto espresso mandato scritto, e registrato agli atti, dal Consiglio Direttivo.

Art. 27 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

27.1 Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno pari dignità sociale e svolgono attività di pubbliche relazioni.

27.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte per trimestre, in sede e data stabilite nella precedente riunione.

27.3 Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito qualora siano presenti almeno quattro dei suoi membri.

27.4 I membri del Consiglio Direttivo deliberano collegialmente a maggioranza dei votanti

27.5 Il Consiglio Direttivo può decidere che alcune materie anziché a maggioranza semplice debbano essere prese a maggioranza qualificata e viceversa. Tali decisioni andranno registrate nel Regolamento d'attuazione.

27.6 In caso di parità di voto si procederà ad una seconda votazione, nel caso di ulteriore parità, prevarrà il voto del Presidente.

27.7 Qualora un terzo dei membri del Consiglio Direttivo dovesse richiederlo verrà indetta una votazione a scrutinio segreto. Qualora al quarto successivo scrutinio segreto non dovesse essere raggiunta la maggioranza di voti necessaria, prevarrà il voto del Presidente, se questi lo vorrà palesare.

27.8 Il Sindaco o il Collegio dei Sindaci annulleranno quelle delibere del Consiglio Direttivo contrarie allo Statuto di ELSA Trento.

Art. 28 IL PRESIDENTE

28.1 Il Presidente coordina le attività dell'associazione, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio e sovrintende all'attuazione delle delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

28.2 Il Presidente è tenuto a partecipare, personalmente o tramite delegato scelto a propria discrezione, al Presidents' Meeting di ELSA Italia.

Art. 29 IL SEGRETARIO GENERALE

29.1 Il Segretario Generale, oltre agli altri doveri contenuti nel presente Statuto, redige, con possibilità di demandare tale incombenza ad un assistente, i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura in via esclusiva la corretta tenuta del Libro Soci, la comunicazione fra Consiglio Direttivo e soci e fra Consiglio Direttivo ed ELSA Italia, risponde prontamente alle richieste avanzate dalla segreteria di ELSA Italia, vigila sulla corretta applicazione dello Statuto.

Art. 30 IL TESORIERE

30.1 Il Tesoriere gestisce le risorse finanziarie di ELSA Trento, redige il rendiconto preventivo e consuntivo entro il termine previsto dal Regolamento d'attuazione, deposta presso le copie dei bilanci consuntivo e preventivo presso la sede di ELSA Trento otto giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione, effettua i pagamenti ed incassa le quote associative.

30.2 In caso di temporaneo impedimento del Tesoriere le sue funzioni sono esercitate dal Presidente e dal Segretario Generale congiuntamente per i pagamenti e la redazione dei bilanci, disgiuntamente per le altre incombenze.

Art. 31 I VICE PRESIDENTI

31.1 Le funzioni di coordinamento delle principali attività di ELSA Trento sono attribuite ai Vice Presidenti per le rispettive aree in modo da garantire la massima efficienza ed operatività ai programmi.

Art. 32 IL VICE PRESIDENTE PER LE ATTIVITÀ ACCADEMICHE

32.1 Il Vice Presidente per le Attività Accademiche cura l'attuazione dei programmi "Legal Research Program", "Studies Abroad Program", "Moot court competition", la diffusione di periodici "Sinergy" ed "ELSA Law Review", l'organizzazione dei colloqui di orientamento professionale e tutte le altre attività di sua competenza.

Art. 33 IL VICE PRESIDENTE PER I SEMINARI E LE CONFERENZE

33.1 Il Vice Presidente per i Seminari e le Conferenze provvede all'organizzazione di seminari e conferenze a carattere locale, nazionale o internazionale. Sovrintende e coordina la partecipazione dei soci ordinari di ELSA Trento a seminari presso le altre sezioni di ELSA, siano esse nazionali o europee. Provvede, poi, a tutte le altre attività di sua competenza.

Art. 34 IL VICE PRESIDENTE PER LO STEP

34.1 Il Vice Presidente per lo Student Trainee Exchange Programme provvede all'organizzazione e alla promozione degli stages di formazione giuridica e professionale e a tutte le altre attività di sua competenza.

Art. 35 IL VICE PRESIDENTE PER IL MARKETING

35.1 Il Vice Presidente per il Marketing si occupa, generalmente, delle pubbliche relazioni di ELSA Trento. In particolare si occupa dei rapporti con la stampa e coi mezzi d'informazione, promuove la conoscenza dell'associazione in ambito universitario ed extrauniversitario, cura la produzione del materiale informativo di ELSA Trento.

Art. 36 I DIRECTORS

36.1 Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Directors, cui affidare lo svolgimento o la gestione di determinate attività, in modo da garantire la massima efficienza ed operatività di ELSA Trento.

36.2 I Directors siedono nel Consiglio Direttivo e godono di diritto di voto soltanto nelle decisioni relative a materie di loro competenza.

36.3 Il mandato dei Directors è revocabile e non può comunque superare quello del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Art. 37 ESPULSIONE DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

37.1 Per gravi ragioni di opportunità, all'unanimità dei membri non in conflitto d'interessi con tale deliberazione e avendola precedentemente iscritta all'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo può espellere uno dei suoi membri.

37.2 Per la sua sostituzione vige la disciplina di cui all'articolo successivo.

Art. 38 DIMISSIONI O INDISPONIBILITÀ DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

38.1 In caso di dimissioni o di ripetuta indisponibilità di uno dei membri del Consiglio Direttivo, senza che questi adduca soddisfacenti e ragionevoli giustificazioni, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione.

38.2 Le modalità per addivenire alla sostituzione sono demandate al Regolamento d'attuazione.

Art. 39 ESTINZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

39.1 Se dovessero venire a mancare tutti i membri del Consiglio Direttivo dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea che provvederà all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

39.2 A convocare l'Assemblea e a esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo sarà il Sindaco o il Collegio dei Sindaci.

39.3 In caso d'inerzia del Sindaco del Collegio dei Sindaci l'Assemblea potrà essere convocata da un quinto dei soci attivi.

Capo III "IL CONSIGLIO"

Art. 40 IL CONSIGLIO

40.1 Il Consiglio Direttivo può scegliere di riunirsi nella forma allargata del Consiglio.

40.2 Il Consiglio è un'assise informale presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

40.3 Membri di diritto del Consiglio sono:

- a) tutti i membri del Consiglio Direttivo di ELSA Trento;
- b) nonché il Sindaco o tutti i Sindaci presenti nel Collegio;
- c) tutti i Directors;
- d) i soci attivi.

40.4 Il Consiglio prende le proprie decisioni per *consensus*.

40.5 Le decisioni del Consiglio vengono messe agli atti dal Segretario Generale e si considerano prese dal Consiglio Direttivo.

40.6 Qualora la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, anziché per *consensus*, si procederà a votazione. Titolari del diritto di voto saranno i soli membri del Consiglio Direttivo.

Capo IV "IL COLLEGIO DEI SINDACI O IL SINDACO UNICO"

Art. 41 I SINDACI

41.1 Possono essere Sindaci di ELSA Trento soci attivi che abbiano maturato una significativa esperienza degli affari dell'associazione.

41.2 Il mandato di Sindaco è incompatibile con qualunque altro mandato all'interno di ELSA Trento.

41.3 I Sindaci godono di diritto di voto solo in senso all'Assemblea e nel Collegio dei Sindaci.

Art. 42 IL COLLEGIO DEI SINDACI

42.1 Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri.

42.2 Due Sindaci sono eletti dall'Assemblea, uno è nominato dal Consiglio Direttivo. Le modalità di elezione dei Sindaci e la durata del loro mandato saranno disciplinate dal Regolamento d'attuazione. Fino a che non sarà diversamente disciplinato dal Regolamento d'attuazione il mandato non rinnovabile di Sindaco è di due anni.

42.3 Il Collegio dei Sindaci nomina il proprio Presidente.

42.4 Nel caso in cui il Collegio dei Sindaci non nomini, nel mese successivo al suo insediamento, il proprio Presidente, sarà il Consiglio Direttivo a procedere a tale nomina.

Art. 43 IL SINDACO UNICO

43.1 Qualora il numero di soci ordinari di ELSA Trento sia inferiore ai 100, vi sarà un solo Sindaco, proposto dal Consiglio Direttivo ed eletto dall'Assemblea.

43.2 Egli siederà nel Consiglio Direttivo ed eserciterà tutte le competenze altrimenti esercitate dal Collegio dei Sindaci.

43.3 Al Sindaco unico si applicheranno tutte le disposizioni degli articoli precedenti compatibili con la sua carica monocratica.

Art. 44 I POTERI DEI SINDACI

44.1 I Sindaci vigilano sul rispetto dello Statuto di ELSA Trento e di ELSA Italia, nonché sul rispetto di tutti gli altri regolamenti o decisioni rilevanti ai fini della vita associativa di ELSA Trento. A tal riguardo annulleranno quelle decisioni degli organi sociali di ELSA Trento contrarie al presente Statuto.

44.2 Essi vigilano, inoltre, sull'andamento finanziario dell'associazione.

44.3 Essi sono chiamati a dirimere, in via formale o informale, tutte le controversie fra soci e Consiglio Direttivo di ELSA Trento.

44.4 Presentano una relazione annuale all'Assemblea sulla propria attività.

44.5 I Sindaci possono esternare, ogni volta che lo ritengano opportuno, le loro osservazioni sia al Consiglio Direttivo, che al Consiglio, che all'Assemblea.

44.6 Dispongono inoltre di tutti gli altri poteri e diritti loro conferiti da questo Statuto e da quelli, eventualmente, presenti nel Regolamento d'attuazione.

Titolo V

“IL PATRIMONIO SOCIALE”

Art. 45 IL PATRIMONIO SOCIALE

45.1 Il Patrimonio sociale di ELSA Trento è costituito da:

- a) quote versate dai soci;
- b) contributi che l'associazione potrà ricevere da enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- d) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione.

Art. 46 DISPOSIZIONI AI SENSI DEL D. Lgs. N° 460/97

46.1 Ai sensi dell' art. 5 del D. Lgs 460/97 sono stabiliti per ELSA Trento:

- a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- b) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esser direttamente connesse;
- c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell' associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VI

“DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI”

Art. 47 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DI ELSA TRENTO

47.1 Lo Statuto di ELSA Trento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.

47.2 Lo Statuto sarà integrato da un Regolamento d'attuazione.

47.3 Il Regolamento d'attuazione disciplinerà autonomamente le proprie procedure di revisione.

Art. 48 PERIODO DI TRANSIZIONE

48.1 Con l'adozione del presente Statuto si aprirà un periodo di transizione di durata non superiore ai trenta giorni.

48.2 Per la durata del periodo di transizione sarà nominato un Consiglio Direttivo provvisorio che garantirà che il presente Statuto sia reso accessibile a tutti i soci e predisporrà nel modo più trasparente ed equo le prime elezioni per gli organi sociali.

48.3 Il presente Statuto viene depositato presso il notaio dal Presidente del Consiglio Direttivo nominato per il periodo transitorio.

48.4 Con la prima tornata elettorale interna ad ELSA Trento avrà termine il periodo di transizione.

Art. 49 TESSERE RILASCIATE DA ELSA TRENTO

49.1 Le tessere di ELSA verranno rilasciate da ELSA Trento quale ricevuta dell' avvenuto pagamento della quota associativa.

49.2 I termini di scadenza e rinnovo delle tessere vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo con Regolamento.

Art. 50 SCIOGLIMENTO DI ELSA TRENTO

50.1 Lo scioglimento di ELSA Trento è deliberato all' unanimità dal Consiglio direttivo ed è ratificato a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in Assemblea.

50.2 Ove l' Assemblea non ratifichi tale delibera, essa deve contestualmente provvedere affinché l' associazione possa tornare in condizione di operare. In caso contrario l' Associazione s'intende sciolta.

50.3 Lo scioglimento potrà conseguire anche alla sopravvenuta impossibilità di perseguire lo scopo sociale.

50.4 Il direttivo all' unanimità delibererà, in conformità all' art. 46 del presente Statuto, a chi devolvere il patrimonio sociale. Tale deliberà andrà ratificata dall' Assemblea dei soci. Qualora ciò non si realizzasse il patrimonio sociale andrà a favore di ELSA Italia.